

DIRETTORE GENERALE – DR. GIOVANNI STROPPA

Art. 4

(Trattamento economico e rimborso spese)

1. Al Direttore Generale spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, ai sensi della D.G.R. n. 728 del 30 maggio 2023, di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro), da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.
2. Il trattamento economico così determinato è, in particolare, comprensivo anche di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto, il Direttore Generale accetta il corrispettivo e riconosce allo stesso effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
3. Tale trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
4. Ai sensi dell'art. 1, co. 865, della legge n. 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013).
5. La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:
 - a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessantagioni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e diecigiorni.
6. In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del D.L. n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405, il mancato rispetto da parte del Direttore Generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1264 del 12 novembre 2007.
7. Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Direttori Generali dello Stato di livello C.